

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****178 / 2022 del 24/05/2022**

**Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AREU E CROCE ROSSA ITALIANA -  
COMITATO DI COMO ODV - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER I LOCALI DA  
DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU.**

---

**OGGETTO:** CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AREU E CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI COMO ODV - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU.

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 317/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU:

- è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 e s.m.i., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti alle missioni di soccorso sanitario, sono state ridefinite alcune postazioni del Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello – MSA2 operative nella provincia di Como, prevedendone la dislocazione presso postazioni maggiormente baricentriche rispetto all'area di competenza;

**PRESO ATTO** che la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como – Associazione di Promozione Sociale, oggi Comitato di Como ODV - Organizzazione di Volontariato, dal mese di ottobre 2015 ha messo a disposizione di AREU, in comodato d'uso gratuito, alcuni locali della propria sede sita in Como, Via Italia Libera n. 11, da adibire allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello – MSA2 e del relativo equipaggio;

**CONSIDERATO** che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Como ODV con nota, prot. n. 966 del 20.01.2022, ha manifestato la volontà di rinnovare il contratto di comodato d'uso in essere con AREU per ulteriori tre anni;

**CONSIDERATO**, altresì, che a seguito di intercorsa corrispondenza, note prot. AREU n. 7744 del 04.05.2022, n. 7886 del 05.05.2022, n. 7995 del 09.05.2022, è stato condiviso da entrambe le parti il contratto di comodato d'uso gratuito, allegato al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il contratto ha una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti a fare data dal 01.11.2021 e che, qualora le Parti lo ritenessero utile, le stesse possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga tramite scambio di idonea corrispondenza ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali;

**DATO ULTERIORMENTE ATTO** che le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permetterne l'ordinario e corrente uso dei locali sono sostenute direttamente dal Comodante e rimborsate da AREU, previa presentazione di apposita rendicontazione annuale delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un importo stimato in € 6.000,00/anno, in ragione della tipologia degli spazi concessi in comodato d'uso e dell'impegno giornaliero di fruizione degli stessi da parte dell'équipe di soccorso;

**RITENUTO** pertanto, utile, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla stipula del contratto di comodato d'uso dei locali tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Como ODV – Organizzazione di Volontariato e AREU;

**RICHIAMATO** l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il contratto di comodato d'uso, allegato al presente provvedimento, tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Como ODV – Organizzazione di Volontariato avente ad oggetto gli spazi della propria sede sita in Como, Via Italia Libera n. 11, da adibire allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello – MSA2 e del relativo equipaggio, meglio individuati nelle planimetrie allegate al contratto;
2. di stabilire che il contratto ha una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti a fare data dal 01.11.2021 e che, qualora le Parti lo ritenessero utile, le stesse possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga tramite scambio di idonea corrispondenza ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali;
3. di dare atto che dal presente provvedimento derivano oneri a carico del bilancio aziendale stimati in € 6.000,00/ anno, per gli esercizi degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, da registrare al conto n. 30.20.3270 ("ALTRI SERVIZI NON SANITARI") dei bilanci di competenza;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;

5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Migliari Maurizio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA:

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI COMO ODV – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, con sede in Como, Via Italia Libera n. 11, C.F./P.IVA 03492670132, in atto rappresentato dal Sig. Paolo Russo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Commissario (di seguito per brevità Comodante o CRI COMO)

E

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – AREU, con sede legale in Milano (MI), Viale Monza 223 e sede operativa in Milano (MI), Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dr. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito per brevità Comodatario o AREU).

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano:

1. Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario che a tale titolo riceve e accetta, per l'uso consentito per destinazione, parte del seguente immobile sito in Como, Via Italia Libera n. 11, piano terra e primo, composto di n. 4 vani oltre a un posto auto coperto per stazionamento di automezzi di soccorso sanitario, come identificato nella planimetria allegata.
2. Le Parti convengono che i locali oggetto del presente contratto sono concessi in uso esclusivo.
3. Preso atto che i locali oggetto del presente contratto vengono concessi ad AREU con la sola ed esclusiva finalità della pubblica utilità, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, con sede in Roma Via Toscana n. 12, in atto rappresentata dalla Dott.ssa Sabina Liebschner, in qualità di Presidente del Comitato Regionale Croce Rossa Italiana della Lombardia *pro-tempore*, e domiciliato per la carica presso la sede del predetto Comitato Regionale della Lombardia, in Milano, conviene e autorizza, attraverso la sottoscrizione del presente contratto, che i locali in parola siano conferiti da CRI COMO ad AREU.
4. Il Comodatario dichiara di avere visitato, per il tramite del Responsabile dell'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Como, la parte dell'immobile interessata, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche e alle condizioni di cui al verbale di consegna, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.
5. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: stazionamento equipaggio e automezzo del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA), ovvero altre tipologie di equipaggi e mezzi sanitari destinati comunque al servizio di emergenza urgenza extraterritoriale, impegnandosi a non destinare i locali in parola a scopi differenti. I predetti locali potranno essere utilizzati dal Comodatario e dai soggetti terzi dallo stesso individuati per l'espletamento del predetto servizio. È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.
6. La durata è fissata in anni tre (3) con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.11.2021. Alla scadenza

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO

del termine convenuto, se non viene pattuita tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali, il Comodatario è obbligato a restituire i locali nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'estinzione del presente contratto.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per il Comodante: cl.como@cert.cri.it - per il Comodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

7. Il Comodatario è tenuto a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.

8. Il Comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

9. Le migliorie, riparazioni ordinarie o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più tempestivi possibili, vista la destinazione d'uso dei locali, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati direttamente dal Comodante, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione da parte del Comodatario ovvero di chi dallo stesso autorizzato. L'attivazione del servizio manutentivo deve essere effettuata secondo la procedura operativa del Comodante. I costi sostenuti dal Comodante per i predetti interventi di manutenzione ordinaria verranno fatturati ad AREU e rimborsati dalla stessa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

10. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

11. Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute se trattasi di spese straordinarie, necessarie e urgenti.

12. Il comodante ha diritto al rimborso delle spese direttamente sostenute per l'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua, del riscaldamento e di quant'altro necessario all'ordinario e corrente uso dei locali oggetto del presente accordo. L'ammontare del rimborso dovuto da AREU al comodante è stimato in € 6.000 all'anno (IVA compresa), comprensivo di € 250 (oltre IVA mensile) per la pulizia dei locali in uso esclusivo ad AREU. Tale somma annua corrisponde al 10% delle spese complessivamente sostenute dal comodante per l'intero immobile ed è determinata in ragione della tipologia degli spazi concessi per lo svolgimento del servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero e dell'impegno giornaliero di fruizione degli stessi da parte dell'équipe di soccorso. Il rimborso da parte di AREU è dovuto entro 60 giorni dalla presentazione da parte del comodante di apposita rendicontazione annuale delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di cui ai precedenti capoversi. Qualora risultasse necessario, a causa di

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO

eventuali variazioni dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle utenze, le Parti possono rideterminare l'importo da rimborsare a carico di AREU.

13. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Comodante si impegna comunque, vista la particolare destinazione d'uso dei locali, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.

14. La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante e le relative spese, per quanto di specifica competenza, verranno rimborsate dal Comodatario previa presentazione di idonea documentazione giustificativa nell'ambito del rimborso di quanto determinato nel precedente articolo 12.

15. Il Presente comodato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

16. La cessione ad altri soggetti da parte del Comodatario del contratto potrà avvenire esclusivamente a favore di terzi solo per la finalità di tutela della salute pubblica, attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza territoriale, previa acquisizione di parere favorevole del Comodante. Per ogni ulteriore fattispecie è fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante. Il Comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il Comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

17. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

18. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

19. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

20. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Comodante ha il proprio domicilio.

21. Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO

integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

22. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, dell'ultima sottoscrizione

Il Comodante CRI COMO – ODV <i>f.to Paolo Russo</i>		Il Comodatario AREU <i>f.to Alberto Zoli</i>
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.		
Il Comodante CRI COMO – ODV <i>f.to Paolo Russo</i>		Il Comodatario AREU <i>f.to Alberto Zoli</i>



